

Reg. 126/18

	COMUNE di ACCUMOLI <i>Provincia di Rieti</i>	
	Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI	
	Telefono 0746 / 80429	Fax 0746 / 80411
	www.comune.accumoli.ri.it - e.mail comune@comune.accumoli.ri.it - pec : comune.accumoli@pec.it	
Area I - AREA AMMINISTRATIVA		

ORDINANZA n.03 del 08 Maggio 2019

OGGETTO	Ordinanza Ingiunzione di pagamento del S.P.V. n.11/2014 del Registro del CORPO FORESTALE dello STATO – Comando Stazione di Cittareale (RI).	
	Trasgressore	C.F. Nato a _____ Residente a _____
	Obbligato in Solido	

IL RESPONSABILE dell'AREA I

PREMESSO

che in data "... 10/06/2014 alle ore 17:00 ...", personale del CORPO FORESTALE dello STATO – Comando Stazione di CITTAREALE (Rieti), "... nella località **ROCCASALLI** del Comune di Accumoli di Proprietà Privata sottoposta a Regio Decreto 3267/1923 ...", ha accertato che: "... nella predetta località il cui soprassuolo è costituito da un bosco ceduo di faggio di circa 25 anni, il trasgressore, aveva abbattuto con motosega n.04 (quattro) piante matricine che dovevano rimanere a dote del bosco sostituendole con piante non idonee. Il taglio è regolarmente autorizzato. Non è stato possibile redigere il verbale e contestarlo sul posto poiché andavano eseguiti ulteriori accertamenti documentali ...",

che a seguito di tale accertamento, in data 20/06/2014 il personale del CORPO FORESTALE dello STATO – Comando Stazione di CITTAREALE (Rieti) procedeva alla redazione del "**VERBALE di ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA**" per violazione alle norme ed agli articoli di seguito indicati: "**... artt. 36 e 45 della Legge Regionale del Lazio 28/10/2002 n.39 ed all'art.36 del Regolamento Regionale del Lazio 18/04/2005 n.07 ...**",

che la notifica del verbale di contestazione di illecito amministrativo in epigrafe, è stata effettuata dal personale del CORPO FORESTALE dello STATO – Comando Stazione di CITTAREALE (Rieti) in data 13/07/2014, mediante consegna in mani del sig. _____ nella sua qualità di familiare convivente,

che il sig. _____ identificato ai fini della violazione amministrativa contestata quale *Trasgressore*, non si è avvalso della facoltà di procedere al pagamento della sanzione in misura ridotta, come calcolata dall'organo accertatore nel verbale di contestazione notificatogli,

che il sig. _____, in merito all'addebito ricevuto non ha presentato entro il termine di 30 (trenta) gg. dalla notifica del verbale di contestazione memorie o scritti difensivi,

che con propria nota del 27/03/2015 Prot. n.3370, il CORPO FORESTALE dello STATO – Comando Provinciale di Rieti presentava al Sindaco del Comune di Accumoli (Prot. Com.le n.1219/2015), relativamente al sommario processo verbale di cui trattasi, il "**Rapporto all'Autorità competente ex art.17 Legge 24 Novembre 1981, n.689**",

che il tragico Sisma dell'Agosto 2016 devastava la sede del Comune di Accumoli, determinando la distruzione pressoché totale dell'intero archivio dell'Amministrazione,

che solo a seguito del successivo ritrovamento della documentazione inerente la violazione in oggetto, il Responsabile dell'Area, poteva dare seguito alle procedure amministrative conseguenti,

CONSIDERATO

che relativamente alla violazione contestata, il sig. _____, quale trasgressore non si è avvalso della facoltà del pagamento della sanzione in forma ridotta, né ha presentato nei tempi e nei modi prescritti dalla legge memorie, scritti difensivi e/o richieste di audizione personale,

RILEVATO

che nessuna contestazione è stata elevata avverso l'accertamento effettuato dal personale del CORPO FORESTALE dello STATO — Comando Stazione di CITTAREALE (Rieti), non avendo il trasgressore impugnato l'accertamento stesso, con ciò pertanto prestando implicito plauso all'addebito ricevuto.

VISTO

il Decreto Sindacale n.03 del 02/01/2019 di nomina della Dott.ssa Sara GIAMPIETRI, quale Responsabile dell'Area Amministrativa (AREA I).

la Legge Regionale del Lazio 28/10/2002, n.39 avente ad oggetto: *"Norme in materia di gestione delle risorse forestali"*.

il Regolamento Regionale del Lazio 18/04/2005, n.07 avente ad oggetto: *"Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della Legge Regionale 28 Ottobre 2002, n.39"*.

la Legge Regionale del Lazio n.30 del 05 Luglio 1994, avente ad oggetto: *"Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale"*.

la Legge n.689 del 24/11/1981, avente ad oggetto: *"Modifiche al sistema penale"* e successive integrazioni e modificazioni.

gli artt. 48 e 49 del Decreto Legge n.189/2016, come convertito in Legge n.229/2016 in punto di sospensione dei termini perentori, legali, convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione o eccezione dal 24 Agosto 2016 al 31 Maggio 2017.

Stante quanto sopra esposto:

ritenute le premesse, i rilievi e le considerazioni sopra indicate parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da intendersi in questa motivazione integralmente richiamati e trascritti.

ritenuto fondato l'addebito, poiché configuratosi, per le ragioni esposte, sia sotto il profilo oggettivo (sussistenza del fatto) sia sotto il profilo soggettivo (volontarietà dell'evento).

ritenuto parimenti determinante in termini di fondatezza dell'addebito il "silenzio" osservato sull'accaduto dal trasgressore, il quale, con atteggiamento concludente nulla ha mai eccepito, controdedotto o contestato avverso la ricostruzione della vicenda e/o la sanzione irrogata.

ritenuto il trasgressore, Sig. _____ (_____), responsabile per il fatto ascripto e pertanto passibile di sanzione amministrativa per le richiamate motivazioni.

ORDINA

al sig. _____ nato a _____, residente a _____, quale trasgressore,

non avendo egli pagato la sanzione amministrativa in forma ridotta pari a €172,15,

tenuto conto del danno al soprassuolo pari a € 100,00 causato con la condotta sanzionata,

DI PAGARE

l'importo della sanzione amministrativa di cui trattasi come di seguito calcolata in ottemperanza al disposto di cui all'art.84, comma 5 L.R. n.39/2002:

DETTAGLIO	
<i>Sanzione rideterminata in ragione dell'Art.84, comma 5 L.R. n.39/2002</i>	€ 206,60
<i>Spese di Accertamento e Notifica (Organo Accertatore)</i>	€ 14,00
<i>Spese di Procedimento e Notifica (Amministrazione Comunale)</i>	€ 14,00
TOTALE complessivo da versare	€ 234,60
	<i>Duecentotrentaquattro/60</i>

INGIUNGE

al sig. _____, nato a _____ residente a _____
 quale trasgressore, di pagare la somma complessiva di € 234,60 (duecentotrentaquattro/60) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria relativa alla violazione contestata, entro e non oltre 30 (trenta) gg. dalla notificazione del presente atto, secondo le seguenti modalità:

- € 234,60 (duecentotrentaquattro/60) in un'unica soluzione, mediante versamento su C.C.P. n.14979025 intestato al Comune di Accumoli – Servizio Tesoreria – Via Salvatore Tommasi n.44 – CAP 02011, oppure mediante Bonifico Bancario a favore della Tesoreria Comunale del Comune di Accumoli c/o Banca Intesa SANPAOLO S.p.a., Centro Tesorerie Rieti, Via Garibaldi, 262, 02100 Rieti, Codice IBAN IT83E0306914601100000046108, riportando nella causale il numero della presente ordinanza, l'ente emittente e il numero del S.P.V. di riferimento.

Ai sensi dell'art.10 (Titolarità dei Proventi) della Legge Regionale del Lazio n.30 del 05/07/1994, commi 2 e 3 e ss.ii.mm., il Comune di Accumoli provvederà a trasferire alla REGIONE LAZIO, una quota pari al 50% della sanzione riscossa al netto delle spese di procedimento e notifica.

Dei prescritti pagamenti dovrà essere data tempestiva notizia all'Area Amministrativa del Comune di Accumoli, oggi presso il Centro Operativo Comunale sito in Accumoli (RI) – SS4 SALARIA Km 141+600 (già Via Salvatore Tommasin.44) attraverso la presentazione dell'apposita ricevuta, entro e non oltre gg.7 (sette) dalla data effettuazione del pagamento, con preavviso che in caso contrario si provvederà alla Iscrizione a Ruolo del provvedimento. Per tale scopo, è prevista la consegna cartacea della ricevuta, ovvero la spedizione di copia mediante posta elettronica certificata all'indirizzo comune.accumoli@pec.it.

AVVERTE

che in caso di più obbligati in solido, il pagamento, da parte del trasgressore o di uno di essi, estingue l'obbligazione nei confronti di tutti i soggetti interessati.

che per coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate, attestate mediante adeguata documentazione, è possibile richiedere il pagamento rateale della sanzione pecuniaria (art.26 della Legge n.689/1981) e che la somma rateizzata sarà maggiorata degli interessi previsti dalla legge; sull'eventuale accoglimento di tale istanza, si pronuncerà il RESPONSABILE del PROCEDIMENTO, tenuto conto delle motivazioni e della documentazione presentata.

che in caso di mancato pagamento, si procederà secondo il disposto di cui all'art.27 della Legge n.689 del 24/11/1981 e ss.ii.mm..

che il pagamento in misura inferiore rispetto alle somme ingiunte, non estingue la sanzione amministrativa e che le restanti somme saranno iscritte a Ruolo secondo le disposizioni di legge.

che il RESPONSABILE del PROCEDIMENTO, individuato ai sensi dell'art.5 della Legge n.241 del 07 Agosto 1990, è il RESPONSABILE dell'AREA AMMINISTRATIVA del Comune di Accumoli.

che avverso il presente provvedimento, gli interessati, nei tempi e nei modi previsti dalle norme, possono proporre opposizione presso il GIUDICE di PACE di RIETI, entro e non oltre il termine di gg.30 (trenta) dalla data di notificazione della presente ordinanza.

DISPONE

che ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale del Lazio n.30 del 05 Luglio 1994, copia della presente, oltre ad essere notificata al trasgressore e all'obbligato in solido, verrà trasmessa al **Raggruppamento CARABINIERI Forestali – Comando Stazione di CITTAREALE** ex Corpo Forestale dello Stato mediante

spedizione di posta elettronica all'indirizzo fri43046@pec.carabinieri.it ed alla REGIONE LAZIO – Area
Tributi, Finanza e Federalismo – Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7 – CAP 00145 ROMA (RM) mediante
spedizione di posta elettronica all'indirizzo protocollo@regione.lazio.legalmail.it.

ACCUMOLI, 08/05/2019

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Sara GIAMPIETRI

